

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LADIGALA' ONLUS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio (30-7-2014).

In Corato, nel mio studio al Corso Garibaldi n.34.

Innanzitutto a me, Dottor CLAUDIO LA SERRA, notaio in Corato, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Trani, senza assistenza di testimoni, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 48 Legge Notarile,

REGISTRATO A BARI

il 06-08-2014

al n. 21168

SONO PRESENTI:

GAMMARIELLO MARIA, nata a Bari il 22 maggio 1971 e residente in Corato alla via Ettore Carafa n. 137, codice fiscale GMM MRA 71E62 A662Z;

DI CIOMMO MARIAFRANCESCA, nata a Corato il 13 agosto 1962 ed ivi residente alla Piazza Vittorio Emanuele n. 41, dipendente, codice fiscale DCM MFR 62M53 C983Y;

LARRARTE ALEXANDER, nato a Corato il 9 aprile 1982 ed ivi residente alla via Della Macina n. 21 int. 3, curatore d'arte, codice fiscale LRR LND 82D09 C983U;

della identità personale dei quali io notaio sono certo, tra i quali

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

È costituita fra i suddetti componenti l'associazione avente la seguente denominazione: "LADIGALA' Onlus".

L'associazione non persegue scopi di lucro.

La presente associazione verrà iscritta nel registro delle Onlus.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Corato (BA) alla via Brancaleone Da Roma n. 22.

Articolo 3

L'associazione si propone gli scopi indicati dall'art.2 dello Statuto, che previa lettura da me datane ai costituiti, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Articolo 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 5

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Articolo 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, come da statuto, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente: Mariafrancesca Di Ciommo, nata a Corato il 13 agosto 1962 ed ivi residente alla Piazza Vittorio Emanuele n. 41, codice fiscale DCM MFR 62M53 C983Y;

Vice-Presidente: Maria Gammariello, nata a Bari il 22 maggio 1971 e residente in Corato via Ettore Carafa n. 137 codice fiscale GMM MRA 71E62 A662Z;

Segretario: Alexander Larrarte, nato a Corato il 9 aprile 1982 ed ivi residente alla via Della Macina n. 21 int. 3, codice fiscale LRR LND 82D09 C983U.

Articolo 5

La quota di iscrizione degli associati viene determinata in Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

I costituiti dichiarano di aver versato nelle casse dell'Associazione Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuno e così per complessivi Euro 900,00 (novecento virgola zero zero).

Articolo 7

Le parti chiedono espressamente l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, unitamente all'allegato, da me letto ai comparenti, i quali, su mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà. L'atto stesso, a cura di me notaio, é stato scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte anche scritto a mano da me, su circa quattro facciate di un foglio e viene sottoscritto come per legge unitamente all'allegato, alle ore venti.

F.to: Mariafrancesca Di Ciommo - Maria Gammariello - Alexander Larrarte - Claudio La Serra notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N.23432 DI RACCOLTA **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** **"LADIGALA' ONLUS"**

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "LADIGALA' ONLUS" con sede in via Brancaleone Da Roma n. 22, nel Comune di Corato (BA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione

non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

2. Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Formazione;
- b) Orientamento;
- c) Ricerca in ambito sociale, economico ed occupazionale, e strategie a sostegno delle emergenze;
- d) Promozione ed assistenza sociale;
- e) Promozione della cultura e dell'ambiente;
- f) Informazione e comunicazione;
- g) Promozione delle pari opportunità;
- h) Tutela dei diritti civili e promozione dell'integrazione multi-etnica e multi-culturale a servizio delle minoranze;
- i) Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché dell'inserimento lavorativo di tutti i soggetti, in particolare dei disabili e di coloro che appartengono a fasce svantaggiate;
- j) Emersione lavoro nero.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale ed in via strumentale l'Associazione può, ad esempio:

- a) divulgare tematiche relative alla crescita culturale, ambientale, economica e sociale dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;
- b) stimolare la diffusione di politiche e programmi, a livello europeo, nazionale e locale, atti a realizzare una riduzione del divario tra aree a diverso grado di sviluppo, favorendo in particolare la crescita socio-economica delle aree obiettivo dell'Unione Europea;
- c) favorire lo sviluppo di politiche e di iniziative dirette all'informazione ed all'orientamento scolastico e professionale dei giovani, all'attenuazione della disoccupazione e dei fenomeni di devianza e di disagio, alla formazione e riqualificazione continua di tutti i soggetti, in particolare svantaggiati;
- d) cooperare con altri Enti in settori quali cultura, formazione, volontariato, ricerca, sport, sanità e ambiente, in considerazione dell'elevata utilità sociale delle attività da essi svolte;
- e) favorire con idonee iniziative nei settori della cultura, dell'istruzione, della salute, dell'arte, dello sport, ecc., la costruzione di un'Europa "sociale" più avanzata e rispettosa dei valori della persona umana, ed in particolare dei gruppi sociali meno favoriti;
- f) sollecitare la collaborazione tra operatori culturali, sociali, economici e istituzionali, per favorire in particolare la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili;
- g) coadiuvare lo sviluppo e attuare politiche ed azioni efficaci nei settori della ricerca sociale e della ricerca scientifica e tecnologica e del trasferimento dell'innovazione;
- h) promuovere un rapporto di efficace cooperazione tra realtà territoriali periferiche, istituzioni centrali e organismi sovranazionali; sviluppare tutte le forme di cooperazione transnazionale, con particolare riferimento all'area

mediterranea;

- i) organizzare dibattiti, convegni, seminari, indagini, ricerche, campagne di sensibilizzazione, fiere e manifestazioni, attività di formazione;
- j) realizzare e divulgare produzioni quali banche dati, pubblicazioni, filmati ed ogni altro strumento informativo, telematico e multimediale;
- k) favorire lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, la cultura dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità anche in forma sociale e cooperativa, gli strumenti per l'inserimento lavorativo (tirocini formativi, ecc.) e la sperimentazione di servizi innovativi;
- l) attivare servizi ed iniziative volti ad acquisire e fornire informazioni sulle normative, sui programmi e sulle attività afferenti i settori di interesse;
- m) fornire a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, idonei strumenti di conoscenza delle politiche europee, nazionali e regionali di sviluppo, e di assistenza nell'elaborazione di strategie e azioni, ivi comprese la ricerca di partner e la promozione delle idee progettuali;
- n) organizzare iniziative e corsi di formazione, in ogni settore, livello e grado, utilizzando qualsiasi metodologia e tecnologia;
- o) istituire borse di studio, organizzare stage formativi e promuovere scambi di studenti e lavoratori in particolare nei paesi dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e comunque solo come attività a ciò strumentali l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- I. concorrere a gare d'appalto, aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altro;
- II. istituire e gestire strutture, sportelli, uffici ed unità locali di ogni tipo utili o necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- III. favorire e sviluppare iniziative sociali, previdenziali, assistenziali e culturali sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

L'Associazione, previa redazione ed approvazione di apposito regolamento, potrà svolgere, nei settori individuati, anche attività come ONLUS, per dette attività dovrà essere tenuta contabilità separata e dovrà essere richiesta, previa registrazione del regolamento, l'iscrizione nel Registro Generale delle ONLUS.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

3. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 - (Soci)

- 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condivi-

dono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie senza aver diritto al voto,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione senza aver diritto al voto.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci ordinari)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'as-

semblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

3. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

6. Il consiglio direttivo delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

7. Il consiglio direttivo eleggere il Presidente.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a. quote e contributi degli associati;

b. eredità, donazioni e legati;

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le en-

trate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.to: Mariafrancesca Di Ciommo - Maria Gammariello - Alexander Larrarte - Claudio La Serra notaio (L.S.)